

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
Bonawentura Società Cooperativa

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023, prot. n. 187885

e

Bonawentura Società Cooperativa rappresentata dal rappresentante legale Vincenzo d'Antona, nato a Riesi (CL) il 20/12/1953, giusta procura di firma conferita con atto di data 22/07/2021 al Direttore Organizzativo Francesco De Luca, nato a Longobucco (CS) il 28/07/1954, Cod. Fisc. DLC FNC 54L28 E678H domiciliato per la sua funzione presso la sede legale della Società medesima, Piazza Duca degli Abruzzi, 3 - 34132 Trieste (di seguito denominato "Bonawentura")

premesse che

- l'Università e Bonawentura intendono congiuntamente sviluppare e consolidare iniziative e opportunità di collaborazione finalizzate a un reciproco arricchimento, mediante la realizzazione anche in partenariato di attività di studio, didattica, formazione e ricerca, coerentemente con le proprie finalità istituzionali;
- l'Università intende favorire l'utilizzo di innovative metodologie nei processi di apprendimento, che prevedano, come peraltro auspicato dalle recenti riforme in materia di ordinamenti didattici, l'utilizzazione di saperi, strutture e servizi logistici esterni all'Ateneo, al fine di integrare la formazione accademica degli studenti con il mondo delle arti e delle professioni;
- l'Università intende promuovere momenti di aggregazione degli studenti, al fine di favorire la migliore integrazione tra la città di Trieste e i suoi studenti, nonché tra questi ultimi e l'Università, intesa non solo come luogo di trasmissione e apprendimento di conoscenze "formalizzate", ma anche come luogo di acquisizione di competenze e abilità culturali e professionali qualificanti in senso lato;
- l'Università intende promuovere una più ampia fruizione sociale e culturale dei suoi insediamenti di Piazzale Europa e, in tale ottica, intende valorizzare l'edificio storico del 1938 (progetto Nordio-Fagnoni) che, per morfologia architettonica e posizione urbanistica, si presta a un molteplici impiego scenografico;
- costituisce vocazione di Bonawentura, in coerenza con il programma di sviluppo delle proprie attività istituzionali, collaborare con istituzioni ed enti, mediante la promozione di iniziative teatrali e culturali in senso lato;
- le attività di studio, didattica, formazione e ricerca condotte, in particolare, nell'ambito di specifici corsi di studio dell'Università, possono contribuire all'aggiornamento professionale e/o all'acquisizione di nuove conoscenze, correlate alle discipline dello spettacolo, per gli operatori responsabili della gestione di processi culturali, organizzativi ed economici;

- dalla promozione e realizzazione delle predette attività e iniziative non consegue alcun onere di natura economica a carico dell'Università, salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dagli organi competenti.

Tutto ciò premesso

L'Università degli Studi di Trieste e Bonawentura Società Cooperativa (di seguito denominati anche "le Parti")

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

L'Università e Bonawentura intendono sviluppare e consolidare una più stretta collaborazione tra la realtà accademica e la realtà istituzionalmente impegnata nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi inerenti alle rappresentazioni teatrali in senso stretto, e alla cultura dello spettacolo, in senso lato, mediante la realizzazione anche in partenariato di attività di studio, didattica, formazione e ricerca.

Articolo 3

Le collaborazioni, di cui al precedente articolo 2, potranno riguardare, in particolare, i seguenti ambiti:

- 1 l'organizzazione di laboratori e stage didattici per singoli studenti o gruppi di studenti presso strutture di Bonawentura – Teatro Miela;
- 2 l'organizzazione di conferenze, seminari e convegni;
- 3 l'ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di iniziative culturali performative, drammaturgiche, letterarie e di story-telling, performance narrative e spettacoli itineranti;
4. l'elaborazione di ogni altra modalità concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità di cui in premessa.

Articolo 4

Bonawentura, in riferimento alla propria attività istituzionale riguardante l'organizzazione delle Stagioni di Prosa, nonché altre iniziative di ordine culturale, si impegna, in base alle proprie disponibilità, a prevedere l'emissione di abbonamenti o biglietti per singole manifestazioni a condizioni vantaggiose in favore degli studenti dell'Università.

In particolare, Bonawentura attiva un accordo con la finalità di consentire a tutti gli studenti iscritti agli anni accademici del triennio di durata del presente Accordo (A.A. 2023/2024, A.A. 2024/2025, A.A. 2025/2026) l'acquisto di abbonamenti da 5, 10, 15 spettacoli teatrali – ad esclusione di quelli musicali – a scelta libera dell'acquirente relativi alle rispettive Stagioni, alla tariffa straordinaria di 8,00 euro il singolo evento. Bonawentura propone pertanto l'abbonamento libero a 5 spettacoli al prezzo di 40,00 euro; quello a 10 spettacoli a 80,00 euro e quello da 15 spettacoli a 120,00 euro.

Gli abbonamenti non sono nominativi. All'atto dell'acquisto dell'abbonamento lo studente dovrà esibire documentazione atta a dimostrare la sua effettiva iscrizione all'anno accademico su menzionato presso l'Ateneo tergestino.

Articolo 5

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la

realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel prof. Paolo Quazzolo. Per Bonawentura il referente è il Direttore Organizzativo Francesco De Luca. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 6

Al fine di assicurare il migliore successo alle iniziative di collaborazione, così come individuate nel precedente articolo 3, Bonawentura si impegna a considerare, con particolare favore, eventuali richieste dell'Università intese a rendere disponibili proprie competenze, strutture e servizi logistici, nell'intento di integrare la formazione accademica degli studenti con il mondo delle arti e delle professioni.

Nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle norme in materia di ordinamenti didattici, l'Università può attivare percorsi formativi mirati e innovativi di natura professionalizzante, tenuto conto delle finalità e delle esigenze di aggiornamento professionale e/o di acquisizione di nuove conoscenze, espresse da Bonawentura, per i propri operatori responsabili della gestione di processi culturali, organizzativi e finanziari.

Articolo 7

In considerazione del programma di sviluppo delle attività istituzionali di Bonawentura che prevede, tra l'altro, la collaborazione con istituzioni ed enti, per la promozione di iniziative teatrali e culturali "decontestualizzate" e al fine di consolidare la vocazione storica dell'Università, vale a dire la sua capacità di attrarre giovani di provenienza nazionale e non, l'Università intende, tra l'altro, promuovere momenti di aggregazione degli studenti, nell'ambito di una sempre maggiore integrazione tra la città di Trieste e i suoi studenti, nonché tra questi ultimi e l'Università. Nella fattispecie, anche in considerazione della particolare configurazione dell'edificio storico di Piazzale Europa n. 1, Bonawentura si impegna a valutare, con particolare favore, l'eventualità di utilizzare lo spazio prospiciente detto edificio e l'Aula Magna in esso contenuta come sedi per l'allestimento di spettacoli teatrali e culturali in senso lato previo specifico accordo con l'Università in relazione alle modalità e alle tempistiche di utilizzo dello spazio predetto, alle eventuali richieste di autorizzazioni da presentare alle Autorità competenti (Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, ...) e all'attribuzione dei relativi costi.

Articolo 8

Le attività didattiche integrative e i laboratori didattici, di cui agli articoli precedenti, potranno essere svolti in locali di Bonawentura – Teatro Miela ove necessario. Inoltre, Bonawentura favorirà l'attuazione di visite e stage nelle proprie strutture.

Articolo 9

In riferimento alla collaborazione a progetti di ricerca, Bonawentura non assume alcuna responsabilità per l'eventuale interruzione della relativa attività, per necessità aziendali o esigenze del singolo collaboratore; interruzioni che, comunque, devono essere preventivamente concordate con l'Università (salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati).

Articolo 10

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da

specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze
- attività di terza missione

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione Quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 17 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 11

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 5, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione direttamente o indirettamente imputabile a Bonawentura costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Ateneo.

Articolo 12

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 13

Bonawentura non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Bonawentura né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Bonawentura.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Bonawentura; è parimenti esclusa ogni garanzia di Bonawentura per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 14

Bonawentura dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo; l'Università dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati da Bonawentura e consultabili nel sito web di Bonawentura – Teatro Miela.

Articolo 15

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 16

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 17

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 18

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 19

La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al terzo comma, salva la possibilità, anche in quest'ultimo caso, di adottare specifici accordi per garantire il completamento delle attività.

Articolo 20

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 21

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Trieste.

Articolo 22

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti, e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014).

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Trieste, date delle firme digitali

Il Rettore
Università degli Studi di Trieste

Il delegato Firmatario
Bonawentura Società Cooperativa